

STATUTO

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE GIARDINI DI TITTI

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: QUARTU SANT'ELENA CA VIA
VESPUCCI 25A

Numero REA: CA - 293966

Codice fiscale: 03736710926

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 24-10-2018 - Statuto completo	2
--	---

ALL. "A" all'atto del 17/10/2018 rep. n.

56.174/29.463

STATUTO

Articolo 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita una società cooperativa, che agisce sotto la denominazione "**Società cooperativa sociale GIARDINI DI TITTI**".

Ai sensi dell'articolo 2519, secondo comma, del codice civile, la società sarà disciplinata dalle norme vigenti in tema di società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.

Articolo 2 - SEDE

La società ha sede legale in Comune di Quartu Sant'Elena, all'indirizzo che risulterà dal Registro delle Imprese competente.

Con delibera dell'assemblea possono essere istituite, modificate e soppresse, in tutto il territorio nazionale, sedi secondarie.

L'organo amministrativo della società può modificare la sede sociale all'interno dello stesso Comune nonché istituire, modificare e sopprimere succursali, agenzie, uffici e filiali.

Articolo 3 - DURATA

La società ha durata sino al giorno trentuno dicembre duemilasessanta e può essere prorogata una o più

volte, con delibera dell'assemblea assunta con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo, ovvero anticipatamente sciolta.

Articolo 4 - OGGETTO

La società ha per oggetto la gestione stabile o temporanea delle seguenti attività:

- organizzazione di attività di animazione socio - educative e socio - ricreative sia per bambini che per adolescenti, che per adulti, tendenti all'espressione della personalità ed in grado di favorire l'armonico sviluppo;

- organizzazione di attività rivolte a bambini, adolescenti, adulti, gruppi familiari e popolazione in genere, volta alla promozione dei contenuti e dei valori dello sviluppo sostenibile;

- progettazione, programmazione, gestione e cooperazione nella gestione di asili nido, scuole materne, luoghi per l'infanzia, centri ricreativi, comunità alloggio, centri socio educativi, centri diurni, centri di accoglienza semiresidenziali e residenziali, attività di prevenzione, attività di sostegno scolastico, attività educative, culturali, formative, riabilitative, di animazione e del tempo libero, finalizzato al miglioramento della qualità della vita;

	- organizzazione, progettazione, programmazione, gestione e cooperazione nella gestione servizi domiciliari assistenziali, animativi, educativi, di aggregazione sociale, infermieristici, di sostegno e riabilitazione, effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza, asili nido, centri diurni e centri di servizio appositamente allestiti o messi a disposizione da enti pubblici o privati;	
	- gestione anche per conto terzi, di attività produttive, commerciali e di servizi ai soli fini educativi, formativi, animativi, terapeutici, di controllo dei sistemi di sicurezza delle strutture e di avviamento lavorativi di soggetti disagiati;	
	- organizzazione, progettazione, programmazione, gestione di attività di formazione, di servizi di consulenza, di servizi di controllo e di iniziative anche promozionali che concorrono al raggiungimento degli scopi sociali; corsi di formazione volti alla qualificazione umana, culturale e professionale e alla sicurezza sul lavoro per le categorie più deboli, nonché alla formazione cooperativistica, anche con il contributo dell'unione europea e di enti pubblici e privati;	
	- organizzazione, progettazione, programmazione, gestione	

	stione di eventi come congressi, conferenze, concer-	
	ti e manifestazioni promozionali, feste per la comu-	
	nità sia pubbliche che private, feste di compleanno,	
	cerimonie di ogni genere, attività di promozione e	
	sensibilizzazione dell'impegno delle istituzioni a	
	favore delle persone deboli e svantaggiate e di af-	
	fermazione dei loro diritti;	
	- progettazione, programmazione e gestione di servi-	
	zi socio sanitari e assistenziali nell'area degli	
	anziani;	
	- interventi di formazione e di aggiornamento rivol-	
	ti agli educatori, ai genitori, alla popolazione in	
	genere e agli Enti interessati ad interventi sociali	
	ed ambientali;	
	- progettazione e erogazione di corsi di formazione	
	per lavoratori art. 36 e 37 del D.lgs. 81/08;	
	- realizzazione di attività di ricerca nelle aree di	
	servizio sociale sopraindicate;	
	- servizi di indagini conoscitive e ricerche fina-	
	lizzate per rilevare disturbi organici e funzionali	
	nell'età evolutiva al fine di favorire la prevenzio-	
	ne e l'intervento precoce;	
	- progettazione di giochi, ausili, materiali e stru-	
	menti utili per le attività di cui sopra;	
	- progettazione, programmazione e gestione di corsi	

	di lingue straniere, corsi di formazione per
	l'educazione e la cura nel contesto familiare (ad
	es. corsi per baby sitting, corsi per colf, corsi di
	sicurezza domestica, corsi di sicurezza bancaria,
	etc.);
	- progettazione e promozione di materiale pedagogi-
	co, educativo e didattico relativi alle diverse aree
	di intervento e ricerca;
	- promozione e attivazione di forme di partecipazio-
	ne fra la popolazione indirizzata agli stessi fini;
	- progettazione e realizzazione di ogni attività si-
	milare a quelle sopra elencate;
	- promuovere e sviluppare collaborazione, secondo
	un'ottica interculturale, con realtà sociali di pae-
	si emergenti e con organismi di cooperazione inter-
	nazionale per realizzare e sostenere progetti di
	sviluppo delle comunità locali inerenti gli scopi
	sociali;
	La cooperativa potrà collaborare con le forze econo-
	miche, produttive e sociali incluse le cooperative
	sociali finalizzate all'inserimento lavorativo, af-
	finché inseriscano nei propri organici persone con
	iniziali difficoltà che abbiano espresso capacità
	professionali apprezzabili, anche se limitate,
	nell'ambito di percorsi formativi messi in atto dal-

	la cooperativa;	
	- promuovere e sviluppare attività di sensibilizza-	
	zione ed animazione della comunità sociale entro cui	
	opera, al fine di renderla più consapevole e dispo-	
	nibile all'attenzione ed all'accoglienza delle per-	
	sone in stato di bisogno;	
	- la cooperativa può gestire stabilmente o tempora-	
	neamente, in conto proprio o per conto terzi: servi-	
	zi e centri di riabilitazione;	
	- promuovere, sviluppare e gestire attività di pro-	
	mozione, formazione, aggregazione, animazione, sen-	
	sibilizzazione sia per le persone deboli e svantag-	
	giate, che per le loro famiglie, rivendicando	
	l'impegno da parte delle istituzioni l'esigibilità	
	dei loro diritti; a tal fine la cooperativa potrà	
	produrre e vendere articoli, ricerche, libri, di-	
	spense e periodici, su qualsiasi supporto tecnico e	
	tecnologico;	
	- potrà inoltre gestire strutture alberghiere, case	
	vacanze e campeggi, residence, agriturismo, bed and	
	breakfast, colonie estive, aperti a singole famiglie	
	e a gruppi ed organizzazioni, con il fine di favori-	
	re il turismo sociale, purché pertinenti alla rea-	
	lizzazione degli scopi sociali; pubblici esercizi	
	per conto proprio o per conto di terzi per la sommi-	

	nistrazione di alimenti e bevande anche alcoliche e	
	superalcoliche, mense, bar, ristoranti, sale di ri-	
	trovo e ricreazione, sale di intrattenimento e pub-	
	blico spettacolo, location debitamente organizzate,	
	con il fine di favorire l'aggregazione sociale, edi-	
	cole per la vendita di libri (anche on-line), rivi-	
	ste e giornali, vendita computer, strumenti tecnolo-	
	gici ed informatici (anche on-line);	
	- progettazione e gestione di centri, strutture,	
	spazi di socializzazione ed animazione culturale,	
	del tempo libero e del turismo;	
	- attività di consulenza nello sviluppo della perso-	
	na e orientamento;	
	- in via accessoria e non prevalente eseguire il	
	trasporto, pubblico o privato, di persone disabili,	
	deboli e svantaggiate per conto proprio o per conto	
	di terzi, pubblici e privati;	
	- in via strumentale gestire, sia direttamente, sia	
	congiuntamente o tramite terzi, servizi amministra-	
	tivi, contabili, gestione del personale e rendicon-	
	tazione, escluso lo svolgimento di ogni attività	
	professionale;	
	- attività di promozione della cultura della solida-	
	rietà, della giustizia, della pace e della non vio-	
	lenza, telesoccorso e teleassistenza, trasporto per	

soggetti in difficoltà e servizio di ambulanza, reinserimento sociale e lavorativo, servizio educativo domiciliare, attività ludico-educative e di cura, attività di laboratori creativi di vario genere, corsi di informatica, attività didattico - espressive, palestra, cineforum, tempo libero, ecc.

Per conseguire efficacemente gli obiettivi menzionati la cooperativa è inoltre fattivamente impegnata ad integrare e coordinare in modo permanente o per motivi di necessità contingenti, la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo strutture consortili ed aderendo ad organizzazioni di associazionismo cooperativo, ed associazioni temporanee di impresa ed a qualsiasi altro tipo di società o associazione che la legge preveda nel corso dell'esistenza della cooperativa;

- la cooperativa sociale si impegna nel servizio civile nazionale per contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani attraverso la difesa della patria con mezzi ed attività non militari, favorire la realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale, la tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona ed alla educazione alla pace fra i popoli.

La Cooperativa, per il conseguimento dell'oggetto

sociale, potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria (non nei confronti del pubblico), necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi, nonché, fra l'altro, solo per indicazione esemplificativa e non limitativa:

- assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge, in imprese, anche consortili, e consorzi che svolgano attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale, al solo scopo di realizzare l'oggetto principale e non ai fini del collocamento presso il pubblico, partecipando in particolare allo sviluppo ed al finanziamento delle cooperative sociali;

- promuovere e partecipare ad enti ed organismi anche consortili finalizzati a sviluppare e ad agevolare gli approvvigionamenti di beni e di servizi a favore dei propri aderenti;

Potrà inoltre aderire a consorzi fidi al fine di ottenere, per il loro tramite, agevolazioni e facilitazioni nell'accesso al credito bancario per sopprimere alle esigenze finanziarie della cooperativa, prestando all'uopo le necessarie garanzie e fidejussioni;

11 di 45

cooperativa richiederà le autorizzazioni necessarie e si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge previste per la cooperazione in generale e/o gli specifici settori di attività nei quali opera.

Articolo 4/bis

Scopo Sociale

La cooperativa, conformemente all'art.1 della legge 381/91, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini tramite la gestione di servizi socio-sanitari, socio assistenziali ed educativi, sviluppando tra i cittadini stessi lo spirito mutualistico e solidaristico.

La cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

A norma della legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modifiche e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.

Articolo 5 - MUTUALITA' PREVALENTE

La società potrà svolgere la propria attività anche con terzi nei limiti consentiti dalla legge per la

sussistenza dei presupposti richiesti alle cooperative a mutualità prevalente.

Ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile la società è tenuta a rispettare le seguenti disposizioni:

1) divieto di distribuzione dei dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

2) divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto dall'articolo 2514, lettera b), del codice civile per i dividendi;

3) divieto di distribuzione delle riserve fra i soci cooperatori;

4) obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi dell'art. 11 della legge 59/92.

La società perde la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente quando, per due esercizi consecutivi, non rispetti la condizione di prevalenza di

cui all'articolo 2513 del codice civile.

Articolo 6 - SOCI

La partecipazione alla società è consentita ai soci cooperatori ed ai titolari di strumenti finanziari partecipativi.

Oltre i libri obbligatori e le altre scritture contabili prescritte dalla legge, la società deve tenere, a cura dell'organo amministrativo, un libro dei soci, nel quale devono essere indicati il nome dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni, nonché le variazioni nelle persone dei soci.

L'emissione degli strumenti finanziari partecipativi è consentita anche a favore dei soci cooperatori, salvo in tal caso il rispetto del limite di cui all'articolo 5, numero 2, del presente statuto.

I privilegi previsti nel presente statuto nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale a favore dei possessori degli strumenti finanziari partecipativi non si estendono alle riserve indivisibili a norma dell'articolo 2545-ter del codice civile.

Le deliberazioni dell'assemblea che pregiudichino i diritti spettanti ai titolari di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi devono

15 di 45

gli inabilitati, i falliti non riabilitati, coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa o che abbiano, comunque, interessi contrastanti o concorrenti con quelli della società.

Articolo 7/bis - soci volontari

Sono soci volontari (articolo 2 legge 381/91) i soci che partecipano all'attività lavorativa della società ma senza percepire compenso di alcuna natura, fatti salvi i rimborsi delle spese vive effettivamente sostenute e documentate: i soci volontari non possono superare il 50% (cinquanta per cento) di tutti i soci e devono essere iscritti in una separata sezione del libro soci, nonché assoggettati ad assicurazione INAIL contro gli infortuni, qualora svolgano di fatto attività assicurabili.

I regolamenti che disciplinano il rapporto di scambio mutualistico dovranno prevedere il principio della parità di trattamento tra tutti i soci appartenenti alle medesime categorie.

Articolo 8 - PROCEDURA DI AMMISSIONE DEI SOCI

L'aspirante socio deve presentare domanda scritta all'Organo amministrativo, specificando:

a) il nome e cognome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, la residenza, l'eventuale domicilio, la cittadinanza;

	b) l'attività svolta in relazione ai requisiti pre-	
	scritti per l'ammissione;	
	c) l'ammontare della quota di partecipazione che si	
	propone di sottoscrivere;	
	d) di conoscere e accettare lo statuto sociale, l'e-	
	ventuale regolamento interno e le deliberazioni pre-	
	se dagli organi sociali competenti;	
	e) le altre cooperative alle quali l'aspirante socio	
	è già iscritto;	
	f) la quota da sottoscrivere.	
	Se la domanda di ammissione è fatta da un ente o da	
	una persona giuridica, si deve precisare:	
	A) la denominazione, la sede, lo Stato di costitu-	
	zione, l'attività, il codice fiscale del richieden-	
	te;	
	B) la delibera di autorizzazione, con indicazione	
	della persona fisica designata a rappresentare l'en-	
	te o la persona giuridica;	
	C) le caratteristiche ed l'entità dei soci o degli	
	associati;	
	D) la quota di partecipazione da sottoscrivere;	
	e si deve allegare:	
	- copia dello statuto;	
	- copia di certificato storico d'iscrizione al regi-	
	stro delle imprese e copia della delibera di auto-	

rizzazione.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti e l'inesistenza di cause di incompatibilità, delibera sulla domanda. La delibera di ammissione diventa operativa ed è annotata nel libro dei soci dopo che, da parte dell'aspirante socio, siano stati effettuati i versamenti richiesti. Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera di ammissione diventa inefficace.

Nel caso l'Organo amministrativo respinga la domanda di ammissione dell'aspirante socio, questi, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, può chiedere che, sulla domanda di ammissione, si pronunci l'Assemblea dei soci, la quale delibera sulle domande non accolte, in occasione della sua successiva convocazione, tranne che non sia appositamente convocata.

L'aspirante socio, una volta che riceve notizia dell'accoglimento della domanda di ammissione, deve versare, oltre all'importo della quota sociale sottoscritta:

- una tassa di ammissione, a ristoro delle spese di segreteria, determinata ogni anno dall'Assemblea dei soci su proposta dell'Organo amministrativo;

- un sovrapprezzo da determinarsi dall'Assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio, su proposta dell'Organo amministrativo, per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

I soci non possono iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino un'attività concorrente, né, senza espresso assenso dell'Organo amministrativo, possono prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto analogo o affine a quello della cooperativa.

Articolo 9 - QUOTE

Le quote possono essere di diverso ammontare, entro i limiti di cui all'art. 2525 C.C. e salve le eccezioni previste dalla legge.

L'Organo amministrativo è autorizzato ad acquistare o a rimborsare le quote della cooperativa secondo le modalità ed i limiti di cui all'art. 2529 C.C..

Articolo 10 - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE

I soci possono cedere la quota di partecipazione all'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio, solo se autorizzati dall'Organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire la propria quota di

	partecipazione deve inoltrare richiesta all'Organo	
	amministrativo con lettera raccomandata.	
	L'Organo amministrativo, entro sessanta giorni dal	
	ricevimento della richiesta, emette un provvedimento	
	di accoglimento ovvero di diniego, in quest'ultimo	
	caso motivato, che comunica al socio.	
	Il socio, una volta trascorso il predetto termine di	
	60 giorni senza ricevere comunicazione del provvedi-	
	mento dell'Organo amministrativo, è libero di tra-	
	sferire la propria partecipazione e la cooperativa	
	deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che	
	abbia i requisiti previsti per divenire socio.	
	Avverso la comunicazione di diniego, il socio, entro	
	sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione,	
	può proporre opposizione al tribunale.	
	La quota di partecipazione, che è nominativa, non	
	può essere sottoposta a pegno e a vincolo.	
	Articolo 11 - PERDITA QUALITA' DI SOCIO COOPERATORE	
	La qualità di socio cooperatore si perde per reces-	
	so, per esclusione, per causa di morte o per scio-	
	oglimento se il socio è persona giuridica.	
	Per il socio cooperatore che comunque cessi di far	
	parte della società resta ferma la responsabilità	
	nei confronti della stessa prevista dall'art. 2536	
	del codice civile.	

Le deliberazioni assunte dagli amministratori in materia di recesso ed esclusione devono essere comunicate al socio cooperatore interessato mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Articolo 12 - RECESSO

Il recesso del socio cooperatore è consentito esclusivamente per le ipotesi previste dalla legge.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata dall'interessato alla cooperativa a mezzo di lettera raccomandata.

Spetta al consiglio di amministrazione esaminare entro sessanta giorni dalla ricezione della raccomandata di cui sopra la dichiarazione di recesso, accertare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimino il recesso e provvedere, nell'interesse della società, secondo quanto previsto dall'articolo 2532, penultimo comma, del codice civile.

Il recesso deve essere annotato nel libro dei soci a cura degli amministratori ed ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda e, per i rapporti mutualistici tra soci e società, con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicato almeno dodici mesi prima della chiusura stessa o, in

caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Articolo 13 - INADEMPIENZE

Il socio cooperatore che non esegue il pagamento degli importi dovuti per la liberazione della quota sottoscritta e degli altri importi dovuti per l'ammissione nella società, trascorsi inutilmente trenta giorni dalla diffida inviatagli a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno dagli amministratori, può essere escluso dalla società.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Eventuali somme, corrisposte dal socio cooperatore escluso e non riscosse, salvo il risarcimento dei maggiori danni, vengono trattenute dalla società e devolute al fondo di riserva di cui al seguente articolo.

Articolo 14 - ESCLUSIONE

Oltre che nei casi stabiliti dalla legge il Consiglio di Amministrazione può escludere il socio cooperatore che si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto;
- b) non ottemperi alle disposizioni dei regolamenti

interni ed alle deliberazioni dell'Assemblea e del

Consiglio di Amministrazione;

c) senza giustificati motivi si renda moroso nel pagamento dei debiti contratti verso la società per qualunque titolo;

d) eserciti in proprio imprese identiche o affini o concorrenti con quella della cooperativa;

e) non adempia puntualmente agli impegni assunti a qualunque titolo verso la società;

f) venga dichiarato interdetto o inabilitato o venga condannato a una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici (artt. 2533 e 2286 del Codice Civile).

E' escluso di diritto il socio che venga dichiarato fallito.

L'esclusione del socio cooperatore deve essere deliberata dagli amministratori e produce effetto dal momento dell'annotazione della stessa nel libro soci.

Articolo 15 - MORTE DEL SOCIO

Nel caso di morte di un socio cooperatore, gli eredi o legatari hanno diritto di subentrare in tutti i diritti e gli obblighi del socio defunto.

Essi diventano soci cooperatori a condizione che posseggano i requisiti e che la richiesta venga ac-

	colta dal consiglio di amministrazione al quale la	
	domanda deve essere presentata, a pena di decadenza,	
	non oltre un anno dalla morte del socio.	
	In caso di scioglimento della persona giuridica o	
	altro ente collettivo socio della cooperativa si	
	provvederà alla liquidazione della quota ai sensi	
	dell'articolo seguente del presente statuto.	
	Articolo 16 - RIMBORSO	
	Il rimborso della quota a favore dei soci cooperato-	
	ri receduti o esclusi o degli eredi o legatari dei	
	soci cooperatori deceduti, per i quali non si veri-	
	fica la continuazione della società, ha luogo sulla	
	base del bilancio dell'esercizio in cui si sono ve-	
	rificati il recesso, l'esclusione o la morte del so-	
	cio.	
	La liquidazione della partecipazione sociale, even-	
	tualmente ridotta in proporzione alle perdite impu-	
	tabili al capitale, comprenderà anche il rimborso	
	del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel	
	patrimonio della società e non sia stato destinato	
	ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'arti-	
	colo 2545-quinquies, terzo comma, del codice civile.	
	La liquidazione della partecipazione sociale com-	
	prenderà inoltre le riserve divisibili le quali pos-	
	sono essere assegnate al socio uscente attraverso	

l'emissione di strumenti finanziari liberamente trasferibili; detta emissione è obbligatoria nel caso in cui il rapporto tra il patrimonio netto ed il complessivo indebitamento della società sia inferiore ad un quarto.

La domanda di rimborso deve essere presentata entro tre mesi dalla comunicazione del mancato accoglimento della istanza di ammissione a socio cooperatore degli eredi o legatari da parte degli amministratori.

Negli altri casi dalla data di recesso o esclusione.

Trascorso tale termine, le somme non richieste verranno devolute al fondo di cui alla lettera b) del successivo articolo 21.

La liquidazione della quota in favore del socio cooperatore o dei suoi eredi, nonché delle altre somme eventualmente dovute dalla cooperativa, dovrà essere effettuata entro sei mesi dall'approvazione del bilancio stesso ai sensi dell'articolo 2535 del codice Civile.

Articolo 17 - STRUMENTI FINANZIARI E TITOLI DI DEBITO

Ai sensi dell'articolo 2526, ultimo comma, del codice civile la società può offrire in sottoscrizione strumenti finanziari privi di diritti di amministra-

zione solo ad investitori qualificati.

La società può emettere titoli di debito solo nei limiti stabiliti dalla legge per le società cooperative a responsabilità limitata.

I titoli di debito sono privi del diritto di voto.

Ai titoli di debito si applica l'articolo 2541 del codice civile e le norme riguardanti gli strumenti finanziari senza diritto di voto previste dalla legge in tema di società cooperative.

Articolo 18 - PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali;

2) dalla riserva legale, formata con il 30% (trenta per cento) degli utili netti annuali, ai sensi dell'art. 2545-quater c.c.;

3) dalla riserva speciale, formata con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi o legatari dei soci defunti;

4) dalla riserva ordinaria, formata con le somme versate dai soci per tassa di ammissione;

5) dalla riserva indivisibile ed indisponibile costituita a fronte dell'emissione degli strumenti finanziari partecipativi nonché dalle altre riserve indivisibili eventualmente costituite ai sensi

dell'articolo 2545-ter del codice civile;

6) da un fondo per iniziative mutualistiche, costituito con le rimanenze di cui all'articolo 21 del presente statuto;

7) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o di previsioni di oneri futuri;

8) da liberalità da contributi di enti pubblici e privati e da introiti comunque pervenuti alla cooperativa;

9) dalle riserve divisibili volontariamente costituite.

Articolo 19 - ESERCIZI SOCIALI

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 20 - BILANCIO

Alla chiusura di ciascun esercizio sociale, l'Organo amministrativo cura la redazione del bilancio di esercizio e le conseguenti formalità di legge.

Il bilancio deve essere approvato dai soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni nel caso di cooperative tenute alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa; in questi casi,

l'Organo amministrativo deve segnalare, nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata, le ragioni della dilazione.

Articolo 21 - UTILI

Gli avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio saranno così ripartiti:

a) almeno il 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale;

b) il 3% (tre per cento) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;

c) un dividendo ai soci cooperatori in misura non superiore alla ragione dell'interesse previsto dalla legge per la remunerazione del capitale sociale, nel momento dell'approvazione del bilancio, ragguagliato al capitale effettivamente versato;

d) un dividendo a favore dei titolari degli strumenti finanziari partecipativi nella misura fissata dal precedente articolo 5 del presente statuto, fermo per i soci cooperatori il limite di cui all'articolo 5, numero 2, del presente statuto;

e) l'eventuale rimanenza al fondo per iniziative mutualistiche.

Possono essere distribuiti dividendi e le riserve divisibili ai soci cooperatori solo se il rapporto

tra il patrimonio netto ed il complessivo indebitamento della società sia superiore ad un quarto.

I ristorni saranno ripartiti dalla cooperativa fra i soci cooperatori, detratti spese ed oneri, in proporzione alla quantità ed alla qualità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali - in via generale - debbono prevedere, anche in considerazione delle esigenze mutevoli nel tempo, delle differenti situazioni economiche, finanziarie e di mercato che potranno verificarsi in futuro, la possibilità di erogare un ristorno ai soci lavoratori di cui alla legge 142/2011, secondo l'art. 3, comma 2, lett. b), della citata legge in misura non superiore al 30% dei trattamenti retributivi spettanti al socio lavoratore medesimo. Il trattamento retributivo annuo del socio lavoratore deve essere rappresentativo sia della qualità che della quantità dello scambio mutualistico.

Le modalità di erogazione del ristorno ai soci potranno essere decise, in sede di approvazione del bilancio, nelle seguenti forme:

- 1) integrazione alla retribuzione spettante;
- 2) aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, anche in deroga ai limiti stabiliti

dall'art. 2525 del codice civile;

3) distribuzione gratuita dei titoli di cui agli artt. 424 e 5 della Legge 31 gennaio 1992 n.59;

4) mediante l'emissione di strumenti finanziari;

5) ogni eventuale altra forma consentita dalla legge.

L'assegnazione del ristorno ai soci potrà avvenire mediante distribuzione ai soci medesimi di una quota dell'utile netto di esercizio ovvero mediante iscrizione del ristorno nel conto economico dell'esercizio. La suddetta delibera assembleare, in tale ultimo caso, deve operare ratifica dello stanziamento in bilancio dei trattamenti di cui al precedente periodo effettuato dagli amministratori.

Articolo 22 - DECISIONI DEI SOCI

Sono riservate alla competenza dei soci:

1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

2) la nomina e la revoca dell'organo amministrativo nonché la nomina dei sindaci, del presidente del collegio sindacale e/o del revisore;

3) le modifiche dell'atto costitutivo;

4) le decisioni sul compimento di operazioni che im-
portano una sostanziale modifica dell'oggetto socia-
le o modifiche dei diritti dei soci;

	5) le decisioni di cui all'articolo 2465, secondo	
	comma, del codice civile;	
	6) la nomina e la revoca dell'organo liquidatore ed	
	i criteri di liquidazione;	
	7) la proposta di ammissione alle procedure concor-	
	suali;	
	8) la decisione circa l'emissione di strumenti fi-	
	nanziari partecipativi e titoli di debito;	
	9) la decisione di cui all'articolo 2482-bis, quarto	
	comma, del codice civile.	
	I soci decidono altresì sulle materie riservate alla	
	loro competenza dalla legge o dall'atto costitutivo	
	nonché sugli argomenti proposti alla loro attenzione	
	da uno o più amministratori o da tanti soci che rap-	
	presentino almeno un terzo del capitale sociale.	
	Articolo 23 - DIRITTO DI CONSENSO E DI VOTO	
	Hanno diritto di esprimere il consenso alle decisio-	
	ni o il voto i soci non morosi iscritti nel libro	
	dei soci da almeno novanta giorni.	
	Ciascun socio ha diritto ad un voto, qualunque sia	
	il valore della quota di partecipazione posseduta,	
	salve le eccezioni previste dalla legge.	
	Articolo 24 -ORGANI SOCIALI	
	Sono organi della società:	
	a) l'Assemblea dei soci;	

b) il Consiglio di Amministrazione;

c) il Collegio Sindacale;

d) il Collegio dei Probiviri.

Articolo 25 - CONSULTAZIONE E CONSENSO SCRITTI

Salvo quanto previsto nel successivo articolo, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto.

La decisione sul metodo è adottata dall'organo amministrativo. Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale risulti con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci, siano essi consenzienti, astenuti o contrari.

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale risulti con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;

- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

In tal caso una copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali, entro i cinque giorni successivi, dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta e sottoscritta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Deve comunque essere assicurata a tutti gli aventi diritto la facoltà di partecipare alla decisione.

La decisione si intende adottata con il consenso favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale.

Le decisioni, sia adottate che non adottate, devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 26

Le decisioni dei soci sono adottate mediante delibera dell'assemblea:

- per quanto indicato nei numeri "3", "4", "6", "7" e "9" del precedente articolo 22;

	- sull'approvazione, modifica e soppressione di re-	
	golamenti interni;	
	- sullo scioglimento anticipato della società;	
	- sulla revoca dello stato di liquidazione;	
	- quando lo richiedono uno o più amministratori o un	
	numero di soci che rappresentano almeno un terzo del	
	capitale sociale;	
	- negli altri casi stabiliti dalla legge o dall'atto	
	costitutivo.	
	L'assemblea è convocata presso la sede sociale o al-	
	trove purché in Italia dall'organo amministrativo,	
	con avviso spedito otto giorni o, se inviato succes-	
	sivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di	
	quello fissato per l'adunanza, con lettera raccoman-	
	data, avviso consegnato a mano e comunque con ogni	
	altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avve-	
	nuto ricevimento; l'avviso è fatto pervenire agli	
	aventi diritto al domicilio risultante dai libri so-	
	ciali.	
	I soci aventi diritto ad almeno un quinto dei voti	
	hanno diritto di chiedere la convocazione dell'as-	
	semblea con domanda scritta indicante gli argomenti	
	da trattare.	
	Nell'avviso sono indicati il giorno, l'ora ed il	
	luogo dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da	

trattare; nell'avviso può essere indicata una seconda convocazione per il caso che nella prima non si raggiunga il quorum.

Anche in mancanza di convocazione l'assemblea è validamente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale, tutti gli amministratori ed i sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno.

Gli amministratori ed i sindaci che non partecipano all'assemblea devono rilasciare apposita dichiarazione scritta - da conservarsi dalla società - con la quale comunicano di essere stati informati degli argomenti all'ordine del giorno e di non opporsi alla loro trattazione.

I soci sono responsabili in solido con gli amministratori, ai sensi dell'articolo 2476 del codice civile, qualora abbiano intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi.

Articolo 27 - SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore più anziano di età o, in assenza di questi, dalla persona designata dai soci aventi diritto di voto rappre-

sentanti la maggioranza del capitale sociale.

Il voto può essere espresso anche per corrispondenza, mediante formulario che deve essere restituito alla cooperativa almeno il giorno prima della data dell'assemblea. Chi esprime il voto per corrispondenza si considera intervenuto all'assemblea.

Articolo 28 - DELEGHE

Ciascun socio che abbia il diritto di partecipare all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta anche da non soci; il nome del rappresentante deve essere specificato. Sono ammesse deleghe per più assemblee ed anche generali. Non sono ammesse deleghe conferite ad amministratori, a sindaci o al revisore.

Articolo 29 - VERBALE DELL'ASSEMBLEA

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario o, se richiesto dall'organo amministrativo e comunque nei casi previsti dalla legge, dal notaio.

Nel verbale devono risultare la verifica da parte del Presidente della regolarità della costituzione dell'assemblea e dell'accertamento dell'identità personale, della legittimazione dei presenti e dei risultati delle votazioni. In esso devono inoltre essere riassunte le dichiarazioni dei presenti rela-

tive agli argomenti trattati.

Il verbale dell'assemblea deve essere in ogni caso trascritto senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 30 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'Assemblea è validamente costituita, qualunque sia l'oggetto all'ordine del giorno, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza dei voti di cui i soci dispongono; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Le deliberazioni sono adottate dai soci presenti o rappresentati all'adunanza con un numero di voti favorevoli superiore a quello dei voti contrari, esclusi gli astenuti.

Esse sono vincolanti per tutti i soci, anche per quelli non intervenuti o dissenzienti purché adottate in conformità della legge e dello statuto.

L'Assemblea delibera sempre con voto palese.

Le delibere aventi ad oggetto modifiche statutarie e dei regolamenti interni, la nomina e la revoca dei liquidatori e le norme sulla liquidazione sono adottate con i due terzi dei voti di cui i soci dispongono.

Articolo 31 - AMMINISTRATORI

L'amministrazione della società è affidata ad un consiglio di amministrazione composto da un numero dispari di membri variabili da tre a sette secondo quanto deciso all'atto della nomina.

La maggioranza dei consiglieri di amministrazione deve essere scelto tra i soci cooperatori o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Non possono essere nominati amministratori, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2382 del codice civile.

Articolo 32 - DURATA IN CARICA E CESSAZIONE

L'incarico è previsto per tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Nel caso di cessazione di almeno la metà dei consiglieri di amministrazione decade l'intero consiglio; pertanto gli altri consiglieri devono senza indugio sottoporre alla decisione dei soci la nomina del nuovo organo amministrativo, limitandosi a compiere nel frattempo solo operazioni di gestione ordinaria corrente.

Articolo 33 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi

componenti il presidente, qualora i soci non abbiano provveduto all'atto della nomina.

Salvo quanto previsto nell'articolo seguente, le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, con approvazione scritta di un unico documento o di più documenti contenenti il medesimo testo di decisione, da trascriversi senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori e da conservarsi dalla società.

Tale procedura non è soggetta a formalità di sorta ma deve essere assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione nonché adeguata informazione a tutti gli aventi diritto. La procedura ha una durata massima di sette giorni dal suo inizio o di diverso termine stabilito nella decisione medesima.

Le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

Articolo 34 - ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri e comunque per le decisioni che riguardino la stipula di contratti di finanziamento o aventi ad oggetto l'alienazione di aziende o rami di esse, l'aliena-

zione di beni immobili e la costituzione di diritti reali di garanzia su immobili il consiglio di amministrazione delibera collegialmente.

In tal caso il presidente convoca il consiglio mediante avviso spedito a ciascun consigliere e sindaco effettivo nonché al revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima; in tale avviso devono essere indicati l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione.

Anche in difetto di tale convocazione il consiglio delibera validamente con la presenza di tutti gli amministratori e di tutti i sindaci effettivi se nominati.

Il consiglio si riunisce presso la sede sociale o altrove purché in Italia.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono adottate alla presenza della maggioranza degli amministratori con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Articolo 35 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

All'organo amministrativo spettano tutti i poteri di

ordinaria e straordinaria amministrazione della società, eccetto quelli specificamente riservati ai soci.

In sede di nomina i soci possono limitarne i poteri, nei limiti di legge.

Il consiglio di amministrazione può delegare in tutto o in parte i suoi poteri ad un comitato esecutivo o ad uno o più amministratori delegati, stabilendone le modalità di esercizio.

Agli Amministratori Delegati o al Comitato Esecutivo possono essere delegate, in tutto o in parte, le competenze del consiglio, escluse comunque quelle la cui delega è vietata dall'articolo 2544 del codice civile.

Possono inoltre essere nominati direttori, institori e procuratori per determinati atti o categorie di atti.

Articolo 36 - RAPPRESENTANZA

La rappresentanza della società spetta, secondo la forma adottata, al presidente del consiglio di amministrazione nello stesso modo in cui sono stati loro attribuiti i poteri di amministrazione.

La rappresentanza spetta altresì agli eventuali amministratori delegati, procuratori, direttori ed institori, secondo quanto determinato nell'atto di no-

mina.

Articolo 37 - COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio. I soci possono altresì assegnare loro un'indennità annuale in misura fissa o in proporzione agli utili netti di esercizio nonché un'indennità per la cessazione dalla carica, con accantonamento del fondo di quiescenza.

Il consiglio di amministrazione stabilisce i compensi per i componenti del comitato esecutivo o per i consiglieri delegati, all'atto della nomina.

Articolo 38 - ORGANO DI CONTROLLO

La società ha facoltà di nominare un collegio sindacale e/o un revisore contabile: in tal caso si applicano le corrispondenti norme previste in tema di società per azioni, salvo diversa decisione dei soci all'atto della nomina.

La nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria nei casi indicati dall'articolo 2543 del codice civile e nel caso la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato.

Articolo 39 - COMPOSIZIONE E DURATA

Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti.

Il presidente del collegio sindacale è nominato dai soci all'atto della nomina del collegio stesso.

Nei casi in cui il collegio sindacale è obbligatorio, tutti i sindaci devono essere revisori contabili e non si devono trovare nelle condizioni di inleggibilità di cui all'articolo 2399 c.c.; in caso contrario si applica quanto previsto per le società per azioni dall'articolo 2397 c.c..

I sindaci sono nominati dai soci, restano in carica per tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, e sono rieleggibili. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

Articolo 40 - REVISORE

Si applicano al revisore contabile, se nominato, le norme previste in materia di società per azioni; il suo compenso è stabilito allo stesso modo di quello dei sindaci.

Articolo 41 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra la cooperativa ed i singoli soci, ovvero tra i soci me-

F.to Dottor Enrico Ricetto Notaio

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si rilascia ad uso Registro Imprese, nei termini per la registrazione.